



### INDICE:

#### LEGISLAZIONE OSSERVATORIO

- Covid-19: disposizioni del DL Cura Italia e DL Liquidità rilevanti per la disciplina delle ritenute fiscali appalti - p. 2
- Covid-19 e remote working: come firmare un documento da remoto ?, di *Gian Marco Rinaldi* - p. 3

#### PRIVACY

- La gestione dei Big Data in tempo di pandemia, di *Vittoria Piretti* - p.5
- Privacy&AI ai tempi del Coronavirus: riflessioni su geolocalizzazione e sistemi predittivi, di *Silvia Stefanelli e Alice Giannini* – p. 6

#### APPROFONDIMENTO DEL MESE:

Provvedimenti legislativi Covid-19 per le società di capitali, in materia di svolgimento delle assemblee societarie, criteri di redazione dei bilanci di esercizio e deroghe alla disciplina ordinaria in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, di *Riccardo G. Cajola*

**COVID-19 – DISPOSIZIONI DEL DL CURA ITALIA E DL LIQUIDITÀ RILEVANTI PER LA DISCIPLINA DELLE RITENUTE FISCALI APPALTI**

Segnaliamo le disposizioni dei recenti decreti legge adottati dal Governo per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, che impattano sulla disciplina dei controlli a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, di cui all'articolo 17-*bis* del DLGS 241/1997, introdotto dall'articolo 4 del DL 124/2019.

Innanzitutto, gli articoli 61 e 62 del DL 18/2020, cosiddetto Cura Italia, prevedono la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973 rispettivamente per le seguenti categorie di contribuenti:

- per i soggetti elencati all'articolo 61, commi 2 e 3 del Decreto e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- per soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (articolo 62, comma 2 del Decreto);

- per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (articolo 62, comma 4 del Decreto).

Con riguardo a tali categorie di soggetti e solo per esse risultano sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dal già citato articolo 17-*bis* del DLGS 241. Come chiarito dall'ADE, con circolare 8/E del 3 aprile 2020, in tale evenienza, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell'articolo 17-*bis*, sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento. I controlli a carico del committente e, quindi, l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 17-*bis* in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall'omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti articoli 61 e 62 del Decreto.

Ricordiamo poi che con il Decreto Legge 23/2020, cosiddetto Decreto Liquidità, è stato previsto che i certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall'art. 17-*bis* del D. Lgs. n. 241/1997, emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio, conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020.

### **COVID-19 E REMOTE WORKING: COME FIRMARE UN DOCUMENTO DA REMOTO?**

A seguito della diffusione del virus COVID-19, in molte aziende si è reso necessario, ancor più che in passato, poter sottoscrivere da remoto atti, contratti e documenti aziendali con l'ausilio di strumenti informatici.

Fra questi menzioniamo, ad esempio, i contratti commerciali con clienti o fornitori, i contratti di lavoro, i documenti societari, le policy interne, gli accordi per il trattamento dei dati personali.

Di seguito si illustrano, in sintesi, le possibilità offerte dalle soluzioni di firma elettronica e dallo SPID, anche alla luce delle linee Guida recentemente elaborate dall'AgID per quest'ultimo strumento. Tali Linee Guida sono in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

#### ***Soluzioni di firme elettroniche in Italia***

In Italia - fatti salvi i casi in cui la legge richiede particolari requisiti di forma ad substantiam - è possibile

sottoscrivere qualunque documento con una firma elettronica di tipo "semplice".

Come previsto dal Regolamento eIDAS (Regolamento EU 910/2014) a una firma elettronica cosiddetta "semplice" non possono essere negati né gli effetti giuridici né l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate (art. 25, co. 1, Reg. eIDAS).

Una firma elettronica semplice consiste in un insieme di "dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare" (art. 3, n. 10, Reg. eIDAS).

In sostanza, configura una firma elettronica semplice anche l'apposizione del proprio nome e cognome in calce ad una mail oppure l'utilizzazione di una qualunque soluzione di firma elettronica che non abbia i requisiti previsti per la firma elettronica avanzata o qualificata di cui diremo a breve. Fra le soluzioni di firma elettronica semplice si annoverano altresì alcune piattaforme di sottoscrizione di documenti on line presenti sul mercato.

Laddove la legge richieda particolari requisiti di forma (e ove s'intenda sottoscrivere i relativi documenti con strumenti informatici invece che con firma autografa), risultano necessarie soluzioni di firma elettronica più "forti" della firma elettronica semplice.

In particolare, gli atti di cui all'art 1350, co. 1, numeri da 1) a 12), del codice civile (e.g.: diverse fattispecie di contratti relativi agli immobili, contratti di società e associazione, di costituzione di rendita ed altri) devono essere sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale (art. 21, 2-*bis* del Codice Amministrazione Digitale "CAD", D.lgs. 82/2005)

Gli atti di cui all'articolo 1350, co. 1, numero 13), del codice civile (cioè "gli altri atti specialmente indicati dalla legge") devono essere sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero formati con le modalità previste dallo SPID di cui si parlerà nella successiva sezione III.

Abbiamo poc'anzi menzionato gli altri due tipi di firma elettronica previsti dalla legge oltre alla firma elettronica c.d. "semplice".

Questi sono la firma elettronica avanzata e la firma elettronica qualificata.

Quanto alla firma digitale a cui le norme del CAD fanno riferimento, questa non è che un tipo - il più diffuso in Italia - di firma elettronica qualificata.

Una **firma elettronica avanzata** è una firma elettronica semplice che ha inoltre le seguenti caratteristiche: a) è connessa unicamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; c) è creata mediante dati per la

creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati (art. 26 Reg. eIDAS).

La **firma elettronica qualificata (o digitale)** è una firma elettronica avanzata (dunque ha tutti i requisiti sopra elencati) ed inoltre è:

- creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata;
- basata su un certificato qualificato per firme elettroniche rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato (art. 25, co. 2 e 3, Reg. eIDAS).

In conclusione, fermo restando le eccezioni già menzionate, evidenziamo che con riferimento ai contratti utilizzati da un'azienda nelle sue transazioni commerciali, nella gran parte dei casi gli stessi potranno essere sottoscritti anche solo con una firma elettronica semplice.

Va peraltro considerato che, come spesso accade, ove i contratti contengano clausole vessatorie ex art. 1341, co. 2 del codice civile, tali clausole, non potranno essere sottoscritte con firma elettronica semplice ma dovranno essere specificatamente approvate "per iscritto" dalla controparte. Pertanto occorrerà, a pena di nullità, una firma elettronica avanzata o una firma elettronica qualificata o fare uso del sistema SPID di cui si parlerà nella successiva sezione III.

Ricordiamo che le suddette clausole vessatorie sono quelle condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte: i) limitazioni di responsabilità, ii) facoltà di recedere dal contratto o iii) di sospenderne l'esecuzione, ovvero iv) sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, v) limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, vi) restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, vii) tacita proroga o viii) rinnovazione del contratto, ix) clausole compromissorie o x) deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

#### **Identificazione e sottoscrizione di documenti tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)**

A partire dal 2014 è stato introdotto in Italia un sistema di identificazione elettronica che consente l'accesso ai servizi *on line* pubblici e privati per mezzo di un'identità elettronica unica (DPCM 24 ottobre 2014).

L'identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e *password*) che vengono rilasciate all'utente da un c.d. *identity provider* e che permettono l'accesso ai servizi *on line* di soggetti terzi (c.d. *service provider*).

Questi ultimi possono essere enti pubblici (ad esempio: Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Anagrafe, e altre circa 4000 amministrazioni pubbliche) o aziende private

che hanno richiesto di aderire al servizio e possono perciò avvalersi del sistema d'identificazione pubblico.

L'utente può richiedere lo SPID come privato cittadino oppure (a seguito dell'emissione delle Linee Guida AgID del 6 dicembre 2019) come libero professionista o come rappresentante di un'organizzazione (società, associazione, etc.).

Lo SPID prevede tre diversi livelli di sicurezza. L'utente, al momento della creazione della propria identità SPID, sceglierà il livello di sicurezza appropriato per il tipo di transazioni che intende realizzare.

Come indicato nella sezione I, il CAD prevede che l'utente, una volta che si sia autenticato con il sistema SPID (in conformità alle Linee Guida a cui rinvia l'art. 71 del CAD), possa sottoscrivere contratti anche ove per la sottoscrizione degli stessi sia prevista la forma scritta *ad substantiam*, come ad esempio nel caso della firma delle clausole vessatorie. Non potrà invece sottoscrivere gli atti di cui all'art. 1350, co. 1, numeri da 1) a 12) del codice civile, già menzionati.

Con recentissimo provvedimento, il 26 marzo 2020 l'AgID, a seguito della intervenuta consultazione pubblica, ha pubblicato le nuove Linee Guida rendendo perciò il sistema SPID effettivamente utilizzabile anche per la sottoscrizione di documenti informatici; diviene pertanto possibile firmare atti e contratti attraverso SPID con lo stesso valore giuridico della firma autografa, soddisfacendo, così, il requisito della forma scritta e producendo gli effetti dell'art. 2702 del codice civile. Tali Linee Guida entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In sintesi, le Linee Guida stabiliscono che il *service provider* può ottenere la sottoscrizione di un documento da parte dell'utente autenticato tramite SPID seguendo un'apposita procedura che prevede lo scambio dei dati di autenticazione e del documento informatico da sottoscrivere con l'*identity provider*. Nel corso di tale procedura, sia il *service provider* che l'*identity provider* apporranno altresì sul documento il proprio sigillo elettronico qualificato (quest'ultimo è uno strumento previsto dal Regolamento eIDAS, art. 38 e ss.) ed eseguiranno le ulteriori attività ed adempimenti previsti dalle Linee Guida.

Con riferimento al suddetto sistema di firma, si rammenta infine che:

- a) lo stesso può essere utilizzato esclusivamente per le identità digitali della persona fisica e per le identità digitali per uso come libero professionista. Il sistema di firma non può essere invece adoperato con identità digitali SPID dei rappresentanti delle persone giuridiche. Questo comporta che, al momento, tale soluzione non può essere impiegata

- negli accordi fra imprese ma può essere impiegata tra le imprese e i privati (o i liberi professionisti);
- b) non è previsto un obbligo di riconoscimento dei documenti firmati con SPID al di fuori dell'Italia. Pertanto i documenti così sottoscritti saranno oggetto di autonoma valutazione da parte degli Stati Membri in cui si vuole usare il documento informatico firmato con questa soluzione SPID.

*Avv. Gian Marco Rinaldi  
Studio Legale Bird & Bird*

## PRIVACY

### LA GESTIONE DEI BIG DATA IN TEMPO DI PANDEMIA

In tempi di emergenza appare inevitabile per tutti percepire un notevole mutamento dei valori primari e delle esigenze quotidiane: beni e diritti che prima apparivano scontati ora non lo sono più. La salute, la sicurezza e la salubrità degli ambienti (art. 32 Cost.), i medicinali, il cibo, la libertà personale (art. 13 Cost.) e la libertà di spostarsi (art. 16 Cost.), sono ritornati ad essere qualcosa da raggiungere.

A ben pensarci, però, tutti questi valori sono da sempre stati costituzionalmente garantiti e, solo con l'avvento del COVID-19, sono stati rimessi in discussione.

Un punto su cui si sta discutendo parecchio in questi giorni e che riguarda in modo inscindibile i valori costituzionali di cui sopra e la privacy, è la possibilità di utilizzare delle soluzioni tecnologiche *data driven* per affrontare l'emergenza sanitaria, sociale ed economica legata alla diffusione del virus sul territorio italiano.

Nel dettaglio, è stato attivato un gruppo di esperti scelti in collaborazione con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore della Sanità e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, alcuni dei quali sono stati direttamente designati dall'AGCM, AGCOM e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il tema dell'organizzazione dei processi di raccolta ed elaborazione di una grossa mole di dati anche attraverso la stretta collaborazione da parte di queste autorità negli anni scorsi non era passato inosservato e, data l'emergenza che si sta sviluppando, si sta rafforzando sempre più.

Già il 30 maggio 2017, infatti, AGCOM, AGCM e il Garante Privacy hanno avviato un'indagine conoscitiva sui big data volta ad approfondire la conoscenza degli effetti prodotti dal fenomeno dei Big Data e ad analizzarne le conseguenze in relazione all'attuale

contesto economico- politico-sociale e al quadro di regole in vigore.

Lo scorso mese di febbraio, poi, a chiusura della predetta indagine, le tre Autorità coinvolte [hanno riportato i risultati e le conclusioni della stessa](#).

Di seguito, partendo dalle considerazioni effettuate dal Garante Privacy nell'elaborato in questione, un breve focus su quanto emerso: la materia della protezione dei dati personali si pone, infatti, per la trasversalità che la caratterizza, come punto di incrocio necessario rispetto a tutti gli ambiti interessati da questo fenomeno.

Le attività legate all'utilizzo dei *Big Data* possono evidenziare chiari profili di contrasto con aspetti fondamentali della disciplina di protezione dei dati con riferimento ai principi di liceità e correttezza nel trattamento, aspetto quest'ultimo che rinvia ad una effettiva (e compiuta) consapevolezza degli interessati (e correlativa trasparenza dei titolari del trattamento) circa le operazioni connesse all'utilizzo dei dati personali che li potrà riguardare, al rispetto del principio di finalità e alla corretta individuazione della base giuridica posta a fondamento di tali operazioni di trattamento.

Le informazioni rese agli interessati, del resto, vanno ad integrare esse stesse una componente "concorrenziale" rispetto al trattamento posto in essere dai singoli titolari del trattamento, ben potendo orientare le scelte di quanti vedono le informazioni a sé riferite coinvolte nel trattamento (così dando attuazione al diritto all'autodeterminazione informativa), non diversamente dalle informazioni contenute sulle etichette e dai documenti informativi che i consumatori consultano prima di procedere all'acquisto di beni di consumo.

Fornire una corretta informativa è il pre-requisito per un valido consenso al trattamento dei dati (che, per l'appunto, si vuole informato), ove lo stesso sia necessario. Consenso al trattamento che non comporta alcuna "cessione" di dati personali, neanche quando acceda alla fruizione di servizi "gratuiti"; il diritto alla protezione dei dati personali, infatti, consiste anzitutto nel potere dell'interessato di controllare l'uso che dei dati personali a sé riferiti viene fatto in relazione alle finalità per le quali i dati sono (legittimamente) trattati.

Un altro tema su cui si è concentrato il Garante è la necessità da parte di chi tratta *Big Data* di adottare misure preventive e processi interni volti a commisurare il rischio sui diritti degli interessati (che possono determinare anche l'adozione di decisioni individuali sulla base di analisi "predittive").

In questa prospettiva ha considerato necessario svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, così come prevista dall'art. 35 GDPR, cui, con alta probabilità, devono essere sottoposti i trattamenti di dati

posti in essere con la tecnica dei *Big Data*, in particolare con riguardo ai casi in cui il trattamento comporti “una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche” (cfr. art. 35, par. 3, lett. a).

Le conclusioni tratte a seguito dell’analisi del fenomeno dal punto di vista della privacy sono le seguenti:

- per regolamentare il tutto risulta necessaria la cooperazione rafforzata e l’interlocuzione con altri soggetti istituzionali, ad iniziare dalle autorità indipendenti di settore cui sono rimessi poteri di vigilanza e regolatori (si pensi già solo ai settori assicurativo, bancario, finanziario, energetico ecc.);
- la necessità di profili professionali (cd. *data scientist*) che possano operare nel contesto dei *Big Data*, anche presso le autorità di controllo, per assicurare la qualità dell’attività di ricerca svolta;
- le competenze di tali figure professionali non possono prescindere da un’adeguata considerazione dei profili etici e giuridici (anzitutto con riguardo alle discipline di protezione dei dati personali) che tali trattamenti implicano.

Adottando le soluzioni finali proposte, quindi, la finalità ultima degli articolati processi sottesi all’utilizzo di *Big Data* vuole essere, in termini generali, quella di accrescere l’efficienza dei processi produttivi, migliorare la capacità decisionale dei soggetti che ne usufruiscono e prevedere più accuratamente le tendenze comportamentali degli individui oggetto di analisi sia in campo economico, medico, scientifico o, come nel caso attuale, emergenziale.

Avv. Vittoria Piretti  
Studio Legale Stefanelli

## **PRIVACY&AI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: RIFLESSIONI SU GEOLOCALIZZAZIONE E SISTEMI PREDITTIVI**

L’epidemia Covid-19 ha puntato ancora di più i riflettori su i due temi più caldi del 2020: Intelligenza Artificiale e privacy.

Ad un mese di distanza dal lancio della politica europea sull’Intelligenza Artificiale, l’Europa si trova ad affrontare una sfida cruciale, che definirà senza dubbio le politiche future.

In un battito di ciglia abbiamo visto fiorire articoli ed interviste in cui “la privacy” viene trattata come un concetto totalmente astratto, da dover sacrificare in modo assoluto per permettere il raggiungimento di un

obiettivo comune. Siamo costantemente bombardati da notizie dove viene chiesto di scegliere tra privacy e tecnologia, privacy e salute, privacy e sicurezza, come se una escludesse per forza l’altra. Allo stesso tempo, si susseguono notizie sulla creazione di applicazioni e altri sistemi informatici basati sull’Intelligenza Artificiale dedicati al monitoraggio dei contagi.

Il diritto alla privacy altro non è che il diritto alla riservatezza, un diritto fondamentale collegato alla nozione della dignità umana: comporta il diritto di ognuno ad avere una vita privata, senza interferenze illecite. È distinto, seppur collegato, dal diritto alla protezione dei dati, che ha come obiettivo assicurare che le informazioni relative ad un soggetto vengano trattate correttamente. Il GDPR rappresenta il cuore della disciplina europea relativa al trattamento dei dati personali.

Ciò posto, come per altri diritti e libertà, è possibile che in situazioni determinate i diritti individuali alla **privacy** e alla **data protection** vengano “limitati” come risultato di un bilanciamento con altri diritti aventi portata pubblica, come nel caso della salute. Tuttavia, qualsiasi deroga di questo tipo deve trovare la sua base in una fonte legittima, che preveda i limiti e la proporzionalità della deroga allo scopo perseguito.

In questo senso [si è anche espresso il Garante Italiano](#), Antonello Soro:

*Non è vero che la privacy è il lusso che non possiamo permetterci in questo tempo difficile, perché essa consente tutto ciò che è ragionevole, opportuno e consigliabile fare per sconfiggere il coronavirus. La chiave è nella proporzionalità, lungimiranza e ragionevolezza dell’intervento. Oltre che nella sua temporaneità.*

In questo articolo quindi cercheremo di fare un po’ di chiarezza sugli aspetti di **data protection** più rilevanti relativi all’applicazione di un sistema di IA in questo particolare periodo storico.

In particolare, ci occuperemo dello sviluppo di sistemi di IA per effettuare attività di screening, **contact tracing** e di valutazione del rischio di infezione. Riassumeremo anche gli ultimissimi criteri emanati dal Garante relativamente alla geolocalizzazione dei contagiati da coronavirus.

Possiamo individuare due aspetti chiave relativi all’applicazione di AI per combattere l’epidemia da Corona virus:

1. trasparenza sulle modalità di trattamento e corretta informazione degli interessati.
2. temporaneità, proporzionalità e accuratezza del trattamento dei dati;

### **Trasparenza sulle modalità di trattamento e corretta informazione degli interessati: le norme del GDPR relative all'IA**

Nel caso in cui il trattamento sia il risultato di un processo decisionale automatizzato (all'interno del quale rientrano i trattamenti effettuati tramite l'utilizzo tecnologie di Intelligenza Artificiale) il GDPR impone requisiti obblighi informativi e di trasparenza ulteriori che devono essere necessariamente rispettati.

In particolare, l'art. 13 (2) lett. f) prevede che l'interessato debba essere informato circa

*“l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo [...] e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato”.*

Inoltre, secondo l'articolo 15 (1) lett. h) GDPR l'Utente ha il diritto di ottenere dal Titolare le informazioni contenute all'art. 13 (2) lett. f) di cui sopra.

Infine, l'articolo 22 GDPR prevede che:

1. *L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.*
2. *Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:*
  - a) *sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;*
  - b) *sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;*
  - c) *si basi sul consenso esplicito dell'interessato.*
3. *Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.*

L'interessato, pertanto, deve essere in grado di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati in modo consapevole, il linguaggio utilizzato deve essere immediato e chiaro, in particolar modo poiché si tratta nella maggior parte di casi di raccolta di dati tramite app installate su smartphone personali.

**L'informativa deve sempre essere il risultato di un bilanciamento da parte di colui che diffonderà al**

**pubblico il software:** da un lato vi è il diritto dell'interessato a ricevere informazioni più accurate possibili e dall'altro l'esigenza di semplificare concetti complessi e di costruire la fiducia degli interessati nella tecnologia, visto l'impatto che potrebbe avere sul loro benessere psicofisico.

### **Temporaneità, proporzionalità e accuratezza del trattamento dei dati: i criteri da seguire per la geolocalizzazione dei contagiati dal coronavirus previsti dal Garante italiano**

In un'[intervista ad Agenda Digitale del 29 Marzo 2020](#) il Garante italiano ha delineato i criteri che devono essere seguiti da parte di governi per poter utilizzare un software per la geolocalizzazione di soggetti positivi al fine di analizzare l'andamento epidemiologico del Covid-19 o per ricostruire la catena dei contagi.

- Gradualità: il governo deve innanzitutto valutare se soluzioni meno invasive possano essere sufficienti a fini di prevenzione;
- Viene permessa l'acquisizione di trend anonimi di mobilità;
- Se il governo invece intende acquisire dati identificativi è necessario innanzitutto che venga **emanata una previsione normativa ad efficacia temporalmente limitata, dotata di adeguate garanzie**. In particolare viene evidenziata la necessità che questa normativa sia conforme al principio di proporzionalità, analizzando in particolare lo scopo della raccolta dei dati;
- Il Governo deve poi condurre **un'analisi preliminare dell'effettiva idoneità della soluzione tecnologica scelta** a conseguire risultati utili nell'azione di contrasto, in ordine proporzionale alle esigenze perseguite e sempre che misure meno invasive non debbano ritenersi idonee a conseguire i risultati sperati
- Il Garante poi **ha stabilito che l'elaborazione dei dati relativi alla geolocalizzazione degli individui debba essere per forza essere collegata** al dato sanitario relativo alla positività o meno dei soggetti tracciati.

Per quanto attiene ai soggetti privati che elaboreranno il software, il Garante ha stabilito che:

- I soggetti privati gestori delle infrastrutture tecnologiche dovrebbero essere in grado di **porre il patrimonio informativo di cui dispongono a disposizione dell'autorità pubblica;**
- All'autorità pubblica dovrebbe essere riservata la fase dell'analisi dei dati (e dell'eventuale reidentificazione di questi). Questo è dettato dal maggiore rischio che quest'attività comporta, che può trovare garanzie adeguate negli organi statali.

- **Le società coinvolte nel progetto devono possedere idonei requisiti di affidabilità e trasparenza di azione.**

### ***L'intervento del Consiglio d'Europa***

In data 30 marzo 2020 il Chair of the Committee of Convention 108 e il Data Protection Commissioner del Consiglio d'Europa sono intervenuti i con una [dichiarazione congiunta relative al trattamento dei dati nell'ambito del contrasto alla diffusione del COVID-19](#). Per quanto riguarda nello specifico l'utilizzo di software di IA, nello statement vengono indicate i seguenti punti chiave da tenere in considerazione nella fase di sviluppo di sistemi predittivi:

- Trasparenza e "**explainability**" dell'analisi tecnica svolta dall'IA;
- Approccio precauzionale e una strategia di gestione del rischio (compreso il rischio di ri-identificazione nel caso di dati anonimi)
- Qualità e minimizzazione dei dati;
- Il ruolo della supervisione umana.

### ***Conclusion***

È assolutamente possibile lo sviluppo di tecnologie avanzate senza che vengano erosi inevitabilmente i

diritti degli individui alla data protection e alla riservatezza. Anzi, è necessario - in una situazione di emergenza come questa - che tali tecnologie vengano utilizzate per il bene comune.

L'intervento umano è fondamentale: è tramite questo che vengono infatti delineate le caratteristiche del software che poi opereranno di default il software stesso verrà utilizzato dagli interessati.

Per questo motivo è necessario che gli operatori del mercato sappiano come orientarsi all'interno della normativa sulla privacy e sulla data protection in un momento delicato come questo.

### *Fonti:*

- [Coronavirus is forcing a trade-off between privacy and public health, Karen Hao, MIT Technology Review](#)
- [The Public Interest and Personal Privacy in a Time of Crisis, Hu Yung](#)

*Avv. Silvia Stefanelli, Avv. Alice Giannini  
Studio Legale Stefanelli*

## DIRETTORE RESPONSABILE

*Maria Antonietta Portaluri*

## REDAZIONE

*Alessandra Toncelli – Mirella Cignoni*

## LA REDAZIONE RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

*Avv. Gian Marco Rinaldi, Studio Legale Bird & Bird - Avv. Mariaelena Giorcelli, BBM Partners, Buffa, Bortolotti & Mathis - Avv. Riccardo G. Cajola, Cajola & Associati - Avv. Dario Paschetta e Avv. Mariagrazia Berardo, Studio Legale Frignani Virano e Associati - Avv. Alessandra Boiano, Avv. Michele Franzosi, Avv. Alice Garlisi, Avv. Mirko Maggioni, Avv. Alessandro Raffaelli e Avv. Elisa Teti, Studio Legale Rucellai & Raffaelli (Milano – Roma – Bologna)- Avv. Silvia Stefanelli, Avv. Alice Giannini e Avv. Vittoria Piretti, Studio Legale Stefanelli.*

*Proprietario ed editore:*  
Federazione ANIE  
Viale Lancetti 43, 20158, MI  
Telefono (02) 3264.1  
Direttore Responsabile  
Maria Antonietta Portaluri  
Registrazione del Tribunale  
di Milano al n° 116 del  
19/2/1996

**TeLex Anie**



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



*Pubblicazione a cura di:*  
Servizio Centrale Legale  
Viale Lancetti 43, 20158, MI  
Telefono (02) 3264.246  
e-mail legale@anie.it  
*Diffusione via web [www.anie.it](http://www.anie.it)*

**PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI COVID-19 PER LE SOCIETA' DI CAPITALI,  
IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE,  
CRITERI DI REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO E  
DEROGHE ALLA DISCIPLINA ORDINARIA  
IN CASO DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE**

### **Introduzione**

Ci troviamo nel periodo di approvazione dei bilanci societari almeno per quanto riguarda le società di capitali che chiudono il bilancio di esercizio annuale al 31.12 ed è quindi utile trattare dei provvedimenti urgenti intrapresi dal Governo a causa della situazione sanitaria - COVID 19, in materia di svolgimento di assemblee, in tema di criteri di redazione del bilancio di esercizio, nonché in tema di deroga alla disciplina ordinaria in caso di riduzione del capitale per perdite.

### **Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società**

La principale disposizione è quella di cui all'Art. 106 del Decreto Cura Italia, con le indicazioni operative di cui alla Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano.

### **Data assemblea di bilancio**

S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., società cooperative e mutue assicuratrici hanno la facoltà di convocare l'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale senza motivazione (cioè anche ove non ricorrano le circostanze ex art. 2364, comma 2, cod. civ. vale a dire bilancio consolidato e/o particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società).

### **Modalità di partecipazione e di voto**

Gli avvisi di convocazione di S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., società cooperative e mutue assicuratrici, relativi a qualsiasi assemblea ordinaria e straordinaria convocata entro il 31 luglio 2020 possono prevedere, anche in deroga alle eventuali disposizioni statutarie della società interessata:

- sia l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;
- sia l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza e/o videoconferenza).

Si noti che tale ultima modalità partecipativa può essere scelta come esclusiva purché (come di consueto quando si utilizzano simili messi di telecomunicazione) consenta di identificare i partecipanti.

### **Presidente e segretario**

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione riguarda anche il presidente e – a seconda dei casi - il segretario o il notaio e in particolare per tutte le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 (ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19).

S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., società cooperative e mutue assicuratrici non quotate, che per loro natura hanno un azionariato ristretto, potranno tenere l'assemblea di bilancio in qualsiasi momento entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30 giugno), non appena pronto il bilancio medesimo e, in ogni caso, qualsiasi altra assemblea ordinaria o straordinaria convocata entro il 31 luglio 2020:

- esclusivamente in teleconferenza e/o in videoconferenza, purché (come di consueto quando si utilizzano simili mezzi di telecomunicazione) sia possibile identificare i partecipanti, scambiare documentazione e consentire interventi in tempo reale, ovvero in alternativa,
- cumulando gli strumenti indicati nel decreto (i.e. prevedendo il voto per corrispondenza e la partecipazione in teleconferenza e/o videoconferenza), ovvero in alternativa
- individuando un luogo di convocazione e tenendo quindi l'assemblea fisicamente, ma solo ove il luogo di convocazione individuato abbia caratteristiche tali da permettere la partecipazione di tutti i soggetti interessati, garantendo le misure di sicurezza sanitarie imposte dalla situazione di emergenza esistente alla data dell'assemblea e applicabili in ragione del numero degli intervenuti, quali, alla data della presente, le misure di cui al Protocollo 14 marzo.
- non è necessario che costoro si trovino nel medesimo luogo;
- è sufficiente che solo il segretario si trovi nel luogo di convocazione;
- ove diverse dal segretario (quindi, verosimilmente, nel caso di società che fanno ricorso al capitale di rischio), nel luogo di convocazione potranno essere presenti anche le persone incaricate dal Presidente per l'identificazione dei partecipanti e la verifica dei voti.

### **Consultazione scritta**

Le S.r.l. possono evitare di convocare un'assemblea e consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto in relazione a qualsiasi decisione dei soci "anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie".

Anche nel caso di intervento in assemblea esclusivamente mediante mezzi di teleconferenza e/o videoconferenza, l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo di convocazione – individuato, ai sensi dell'art. 2363 cod. civ., all'interno del comune dove la società ha la sede o nel diverso luogo previsto dallo statuto – dove si troverà fisicamente il soggetto verbalizzante.

Le sole S.r.l. potranno decidere di non convocare un'assemblea e approvare il bilancio o adottare qualsiasi altra decisione dei soci mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (fermo il termine di 180 giorni per la decisione sul bilancio).

Si noti che nel caso di assemblee con avviso di convocazione già inviato/pubblicato potrebbero venire in rilievo aspetti specifici da valutare caso per caso.

### **Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società di capitali quotate**

Si applicano alle società con azioni quotate o con azioni diffuse tra il pubblico in modo rilevante o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione. L'Art. 106 del Decreto Cura Italia disciplina la materia, unitamente alle indicazioni operative di cui alla comunicazione Consob n. 3/2020.

Per le società con azioni quotate o con azioni diffuse tra il pubblico in modo rilevante vale quanto sopra esposto con riferimento alle altre società di capitali.

Al riguardo si rammenta che per le società con azioni quotate il voto per corrispondenza e per via elettronica è disciplinato dagli artt. 127 TUF e 140 e ss. del Regolamento Emittenti.

In aggiunta si segnala che sia le società quotate sia quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione per qualsiasi assemblea ordinaria e straordinaria convocata entro il 31 luglio 2020 hanno la facoltà di:

- nominare il rappresentante designato dalla società – previsto dall'art. 135-undecies TUF – anche ove lo statuto disponga diversamente. Si noti al riguardo che l'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (il quale, a propria volta, potrà intervenire in assemblea mediante teleconferenza o videoconferenza ove previsto dall'avviso di convocazione).

In tal caso, è necessario che tutte le proposte di deliberazione su ciascun argomento all'ordine del giorno siano pubblicate prima dell'assemblea, in tempo utile per permettere agli azionisti di esercitare il diritto di voto attraverso la delega al rappresentante designato;

- accettare le deleghe e sub-deleghe che venissero conferite da un rappresentante ex art. 135-novies TUF al rappresentante designato dalla società.

Si noti che non sono state modificate le norme relative a:

- richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, alla possibilità di presentare nuove proposte di delibera;
- diritto di porre domande prima dell'assemblea e neppure la disciplina relativa al rappresentante designato dalla società (eccetto l'art. 135-undecies, co. 4, TUF);
- disciplina in materia di sollecitazione delle deleghe di voto, tutti profili con riferimento ai quali resta ferma la disciplina di cui al TUF e al Regolamento Emittenti e – al fine di evitare contestazioni circa il diritto a intervenire in assemblea e/o ottenere i chiarimenti richiesti – occorrerà adattare caso per caso la prassi di ogni società interessata.

Per tutte le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 (ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19) valgono le considerazioni sopra esposte.

In aggiunta si segnala che Consob con Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020 relativa a COVID-19, riferita al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ed alle assemblee delle società con azioni quotate ha formulato prescrizioni e suggerito l'adozione di appropriati accorgimenti operativi con riguardo a:

- gli strumenti di partecipazione e voto a distanza (cfr. punto 4 della Comunicazione n. 3/2020);
- partecipazione in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF (cfr. punto 5 della Comunicazione n. 3/2020);
- presentazione in assemblea di proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno, ex art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, TUF (cfr. punto 6 della Comunicazione n. 3/2020);
- conferimento di deleghe e sub-deleghe al rappresentante designato dalla società art. 135-undecies TUF da parte di un rappresentante ex art. 135-novies TUF (cfr. punto 7 della Comunicazione n. 3/2020);
- diritto di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127-ter TUF (cfr. punto 8 della Comunicazione n. 3/2020);
- disciplina in materia di sollecitazione di deleghe di voto ex artt. 136 e ss. TUF e 135 e ss. Regolamento Emittenti (cfr. punto 9 della Comunicazione n. 3/2020);
- legittimazione all'intervento e al voto in assemblea ex art. 83-sexies TUF (cfr. punto 10 della Comunicazione n. 3/2020).

### **Criteria di redazione del bilancio (Art. 7 del Decreto Liquidità) per società di capitali, cooperative e di mutua assicurazione**

Nella redazione del bilancio di esercizio in corso, nonché di quelli chiusi entro il 23 febbraio 2020 ma non ancora approvati, alle società è consentito di valutare le voci di bilancio nella prospettiva della continuità aziendale, se detta continuità risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020, ovvero la data del primo provvedimento adottato per affrontare la situazione emergenziale.

Sussiste in ogni caso l'obbligo di fornire una specifica illustrazione di tale criterio di valutazione nella nota integrativa, anche mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

La durata di questa disposizione è la data dei bilanci relativi all'esercizio in corso (ove non ancora approvati) e dei bilanci relativi all'esercizio chiuso sino al 31 dicembre 2020.

Alle imprese sarà consentito valutare, a fini di bilancio, la continuità aziendale sulla base della situazione esistente prima del 23 febbraio 2020, epurandola quindi nei limiti di quanto consentito dagli effetti dell'emergenza da COVID 19.

Ai fini della redazione del bilancio d' esercizio al 31 dicembre 2020 – come altresì del bilancio al 31 dicembre 2019 se non ancora approvato – sarà possibile adottare la prospettiva della continuità aziendale a condizione che detta prospettiva risultasse sussistente nell'ultimo bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020 e che il ricorso a tale criterio sia illustrato nella nota informativa, anche richiamando le risultanze dell'anno precedente.

L'illustrazione dei criteri di valutazione può avvenire anche mediante il richiamo, nella nota integrativa, alle risultanze del bilancio precedente, sicché anche i bilanci relativi all'esercizio 2019 non ancora approvati dovranno in ogni caso riportare, conformemente all'art 2427, n. 2 2 quater 65, cod. civ. e al principio contabile Oic 29 2966, le informazioni su natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Secondo alcuni commentatori del Decreto Liquidità andrà illustrata in nota integrativa una rappresentazione quanto più dettagliata possibile circa l'esistenza del presupposto della continuità. Andranno in ogni caso monitorati gli orientamenti al riguardo delle istituzioni e delle principali associazioni in materia contabile.

## **Riduzione del capitale per perdite**

La norma di riferimento è l'Art. 6 del Decreto Liquidità che si applica alle società di capitali S.p.A., S.r.l., e S.a.p.A. ed alle società cooperative. La disposizione prevede che, in via temporanea e in deroga alla disciplina ordinaria, non si applichino alcune disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale a causa di perdite. In particolare:

- se il capitale si riduce di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo, ovvero, in difetto e ricorrendone i presupposti, l'organo di controllo, continua a essere tenuto alla convocazione dell'assemblea senza indugio per deliberare gli opportuni provvedimenti e alla redazione della relazione sulla situazione patrimoniale, posto che gli artt. 2446, comma 1, e 2482 bis, commi 1, 2 e 3, cod. civ. continuano ad applicarsi e non subiscono alcuna deroga. Tuttavia, non sussiste l'obbligo di riduzione del capitale sociale se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, essendo sospesa l'applicazione degli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2482bis, commi 4, 5 e 6, cod. civ.;
- se il capitale si riduce al di sotto del minimo legale (Euro 50.000 per le S.p.A. e le S.a.p.A., Euro 10.000 per le S.r.l.), non sussiste l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero la trasformazione della società; è infatti sospesa l'applicazione degli artt. 2447 e 2482ter cod. civ..

È inoltre sospesa l'operatività delle cause di scioglimento delle società di capitali e delle società cooperative per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale, di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4, e 2545 duodecies cod. civ.

La disposizione si applica dal 9 aprile 2020 - data di entrata in vigore del Decreto Liquidità - al 31 dicembre 2020 e in relazione alle fattispecie verificatesi negli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020. Di conseguenza, la stessa non si applica alle fattispecie che si sono verificate durante altri periodi temporali, ad es. durante gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019.

La disposizione in commento non costituisce una novità nel panorama giuridico. Dal 2012, l'art. 182 sexies della legge fallimentare ha previsto l'inapplicabilità delle disposizioni in tema di perdita del capitale sociale a partire dalla data di deposito, da parte della società, di un ricorso per l'accesso: alla procedura di concordato preventivo anche con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., ovvero a una procedura di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis l. fall., anche nel caso del procedimento previsto dall'art. 182 bis, comma 6, l. fall.

L'art. 6 del Decreto Liquidità estende, quindi, temporaneamente il principio già sancito dal richiamato art. 182 sexies l. fall. a tutte le società di capitali, a prescindere dalla circostanza che esse abbiano o meno deciso di accedere a una procedura di ristrutturazione del proprio indebitamento fondata sugli strumenti giuridici del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Deve in ogni caso osservarsi che la disposizione non comporta alcun indebolimento dei doveri previsti dalla legge a carico degli amministratori in presenza di situazioni di crisi o di insolvenza della società che amministrano.

Pertanto, nonostante la predetta temporanea sospensione delle disposizioni in tema di perdita del capitale sociale, gli amministratori dovranno comunque verificare tempestivamente se la società anche a causa delle problematiche patrimoniali di cui sopra versi o meno in una situazione di crisi o insolvenza e, in caso affermativo, dovranno comunque avviare le opportune procedure finalizzate a risolvere la suddetta situazione di crisi o insolvenza.

Tenuto conto dello stato di incertezza legato alla situazione attuale e alle decisioni che dovranno essere adottate dalle competenti autorità circa la ripresa delle attività produttive, sembra opportuno consigliare all'organo amministrativo delle società che prima dell'emergenza non abbiano intrapreso alcun percorso di ristrutturazione di adottare le seguenti cautele:

- (a) verificare se la società possa beneficiare delle misure di sostegno alle imprese previste dalle disposizioni emanate dal governo, incluse quelle di cui al Decreto Liquidità per far fronte all'attuale emergenza e, in caso affermativo, di porre in essere tutte le iniziative necessarie ed opportune a tal fine;
- (b) adottare un piano di azione volto a verificare periodicamente l'andamento dell'attività della società e a far fronte tempestivamente alla situazione che si è prodotta.

Allo scopo, occorrerà che gli amministratori quantifichino l'indebitamento della società e la sua composizione, con particolare riguardo al rango, privilegiato o chirografario, dei creditori e all'indebitamento verso l'erario e gli enti previdenziali, così da verificarne la sostenibilità anche in rapporto ai flussi e redigano un piano di tesoreria aggiornato che riporti il cash flow atteso dell'impresa in un orizzonte temporale adeguato, avendo comunque cura di verificare e aggiornare periodicamente tale piano di tesoreria.

In caso di crisi, anche prospettata in esito ad eventuali verifiche, gestire nell'immediato e nelle more di adottare, se del caso, le iniziative per la prosecuzione dell'attività aziendale, ponendo in essere unicamente atti di ordinaria amministrazione, in modo da preservare la continuità dell'attività di impresa e il valore dei beni e asset aziendali e astenendosi dal porre in essere atti che comportino l'assunzione di nuove obbligazioni.

Inoltre, gli stessi dovranno valutare tempestivamente se tale situazione di crisi possa essere in qualche modo risolta mediante le misure attualmente disponibili, ivi incluse quelle previste dallo stesso Decreto Liquidità e, in caso negativo, intraprendere un percorso di ristrutturazione secondo uno degli strumenti giuridici previsti dalla legge fallimentare.

*Avv. Riccardo G. Cajola  
Cajola & Associati*